



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

FUTURA



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Amministrazione trasparente/Albo Pretorio on-line dal 21 agosto 2023 alle ore 12,00 del 7 settembre 2023



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Ente capofila

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE II° - Servizi Interni-Appalti e Contratti

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

PNRR – CUC/ID 685 - Procedura telematica per l'affidamento, per conto del Comune di Fossombrone, dell'appalto integrato, per l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva e dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria del capoluogo “Augusto Raffaele Occhialini” – finanziato dall’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 4 Istruzione e ricerca - COMPONENTE C1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione degli asili nido alle Università - INVESTIMENTO 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” – CUP: I53H19000390005 - CIG 99939070F5.

1. PREMESSE

Il presente Bando di gara nonché Disciplinare di gara contiene le norme esplicative relativamente alle modalità di partecipazione, alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’affidamento *per conto del Comune di Fossombrone dell’appalto integrato per l’affidamento della progettazione definitiva-esecutiva e dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria del capoluogo “Augusto Raffaele Occhialini” – finanziato dall’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 4 Istruzione e ricerca - COMPONENTE C1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione degli asili nido alle Università - INVESTIMENTO 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” – CUP: I53H19000390005 - CIG 99939070F5.*

La presente procedura di gara è indetta, dalla Centrale unica di Committenza, di cui il Comune di Fano è Ente capofila, istituita ai sensi per gli effetti dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, avente codice AUSA 0000542826, per conto del Comune di Fossombrone, aderente alla CUC con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 12 novembre 2018 e in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 174 del 21 luglio 2023 e n. 177 del 26 luglio 2023 del Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Fossombrone, della determinazione di approvazione degli atti di gara della Responsabile della CUC n. 2060 del 19/08/2023.

Normativa di riferimento:



Il presente bando è redatto in conformità al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” entrato in vigore il 01 Aprile 2023 e divenuto efficace il 01 Luglio 2023 di seguito denominato “**Codice**”.

Il presente bando tiene conto delle disposizioni normative ancora in vigore dopo il 01 Luglio 2023 contenute nel D.P.R. n. 207/2010, nella Legge 23 maggio 2014, n. 80 e nel Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248.

Ai sensi dell'art. 225 comma 8 del Codice, trattandosi di progetto finanziato in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui:

- i) al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- ii) al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;
- iii) nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Ai sensi dell'art. 225 comma 9 del Codice, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dei corrispondenti articoli del DPR n. 207/2010.

Il progetto di fattibilità tecnica e economica dei lavori, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Fossombrone n. 137 del 20/07/2023, redatto dall' ing. Canucoli Andrea come riportato nei documenti di progetto. Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato verificato, in data 20/07/2023, dal RUP, Arch. Luca Spineto.

L'intervento è stato inserito dal Comune di Fossombrone nel programma triennale opere pubbliche 2023-2025 annualità 2023 ed è così codificato: CUP I53H19000390005 - CUI L00223590415202300001.

Il luogo di svolgimento dei lavori: Fossombrone (PU), codice NUTS ITI31.

Tipologia dell'appalto: Appalto integrato, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto legge 31/05/2021 n. 77 convertito con legge 29/07/2021 n. 108, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto disposto dall'art. 44 comma 4 e dall'art. 108 comma 2 lett. e) del Codice.

In base all'art. 225 commi 8 e 9 del Codice è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'affidamento avviene mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo.

Si precisa che sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 8/8/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione ecologica n.256 del 23 giugno 2022 recante “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI” di seguito denominati CAM.

Nel presente appalto trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR nonché tutti requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto. Agli operatori economici si richiede di dichiarare di assumere gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC.

Tra gli altri:

- Dovranno essere rispettate tutte le condizioni, le Milestone ed i Target contenute nell'atto d'obbligo sottoscritto con il Ministero per l'ottenimento del finanziamento PNRR compresi gli obiettivi finanziari, di monitoraggio in itinere, di corretto avanzamento dei lavori e di correzione tempestiva in caso di scostamenti.

Fase procedurale	Termine ultimo	Documento da produrre
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 15 settembre 2023	Determina di aggiudicazione



- il principio del “non arrecare un danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” – DNSH)
- il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging);
- l’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;
- gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione; (riferimento al Next Generation EU);
- il superamento dei divari territoriali;
- il rispetto e promozione della parità di genere; (Gender Equality);
- la protezione e valorizzazione dei giovani.

Alla presente procedura ordinaria si applica **la riduzione dei termini procedurali** per ragioni di urgenza ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. c) del D.L. 16.7.2020 n. 76, così come convertito con la L. del 11.9.2020 n. 120.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Centrale Unica di Committenza - Settore 2° - Servizi Interni- Appalti e Contratti – U.O.C. Appalti e Contratti - Via San Francesco d’Assisi n.76 – 61032 Fano.

Responsabile del procedimento di gara: dott. ssa Immacolata Di Sauro– Tel. 0721-887302-301-453 .

ENTE COMMITTENTE: Comune di Fossombrone – Settore II Servizio Lavori Pubblici – Corso Giuseppe Garibaldi n. 8 – 61034 Fossombrone (PU) - Tel. 0721-7231 - Fax 0721-723205.

Responsabile Unico del Progetto: dott. Arch. Luca Spineto – Responsabile del Settore II Lavori Pubblici – tel 0721-723251, email: lavoripubblici@comune.fossombrone.ps.it; pec: comune.fossombrone@emarche.it.

Procedura telematica

Per l’espletamento della presente procedura, la CUC si avvale della piattaforma telematica TuttoGare accessibile all’indirizzo <https://fano.tuttogare.it/gare>, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all’art. 40 del Codice e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nel presente disciplinare di gara e nelle “Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement “TuttoGare”.

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 2, comma 6, e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2/12/016, il bando di gara è pubblicato su:

- GURI V Serie Speciale – n. 96 del 21 agosto 2023;
- un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale;
- sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche);
- Profilo di committente del Comune di Fano: [http://www.comune.fano.pu.it /Amministrazione trasparente/](http://www.comune.fano.pu.it/Amministrazione%20trasparente/) Sez. bandi di gara e Contratti.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo



e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei seguenti manuali di istruzione per gli operatori economici stessi.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement*" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco



transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La **documentazione di gara** comprende gli **Elaborati Progettuali** che compongono il progetto posti a base di gara approvati dalle deliberazioni della Giunta Comunale citata nelle premesse, nonché il presente **Bando - Disciplinare di gara** e relativi allegati, vale a dire:

- **Modello A** Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
- **Modello A1** istanza di partecipazione progettisti;
- **Modello B** Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- **Modello C** Titolare effettivo;
- **Modello D** Dichiarazioni ausiliaria;
- **Modello E** Offerta economica;
- **Modello** "Tabella costi della manodopera"
- **Modello** per l'attestazione dell'assolvimento della imposta di bollo;
- **Modello** Tabella excel dichiarazione requisiti;
- **Modello** "dichiarazione conflitto di interessi";

ed inoltre:

- Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti e concessioni di lavori pubblici ed appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino.
- **"Determinazione dei corrispettivi"** per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva (DM 17/06/2016).



La documentazione di gara è disponibile, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente <http://www.comune.fano.pu.it> alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, sull'Albo pretorio on-line, anche all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma telematica, accessibile dal sito internet: <http://www.fano.tuttogare.it>. Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'Impresa.

2.2 CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica **entro il 30 agosto 2023 ore 12:00 attraverso la sezione** della piattaforma TuttoGare riservata alla richiesta di chiarimenti, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 4 del Codice, **le risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **2 settembre 2023**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://fano.tuttogare.it/gare>.

Le risposte della stazione appaltante alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno comunicate agli offerenti tramite piattaforma e saranno pubblicate anche sul profilo di committente. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. **Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI inviati.**

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita sezione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al paragrafo "valutazione offerte tecniche e economiche" avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO

3.1) Oggetto: L'appalto ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria del capoluogo "Augusto Raffaele Occhialini" – finanziato dall'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 4 Istruzione e ricerca - COMPONENTE C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione degli asili nido alle Università - INVESTIMENTO 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica".



L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice, la suddivisione in lotti potrebbe comportare una dilatazione e possibili ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni e della spesa e non risultare economicamente conveniente.

L'appalto che si intende affidare comprende:

a) la progettazione definitiva, esecutiva da redigere a cura dell'appaltatore nel rispetto dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 50\2016 e degli articoli da 24 a 43 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara dalla stazione appaltante e da questa approvato; le prestazioni richieste sono specificamente elencate nell'allegato "Determinazione dei corrispettivi ai sensi del D.M. 17.06.2016".

Nel servizio richiesto deve intendersi inclusa la redazione di qualsiasi elaborato indispensabile al rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati a cura degli enti competenti e, in ogni caso, tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile ed appaltabile e per garantire l'ottenimento, a lavori ultimati, delle certificazioni, attestazioni o atti altrimenti detti previsti dalla normativa applicabile al caso di specie. L'affidatario è tenuto a recepire eventuali osservazioni e prescrizioni formulate in sede di conferenza di servizi o di verifica e le modifiche ordinate dalla stazione appaltante entro i termini accordati dal RUP.

b) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel presente Disciplinare, dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e dai successivi livelli di progettazione.

L'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del Codice è di seguito rappresentato:

Tabella n. 1 Importi

	<i>Descrizione attività</i>	<i>Importo euro</i>
Progettazione (A) cpv 71240000-2	Progettazione definitiva	58.887,98
	Progettazione esecutiva	73.389,78
	Totale progettazione	132.277,76
Lavori (B) CPV 45454000-4 compresa manodopera		2.673.267,33
Costi per la sicurezza (C)		26.732,67
Manodopera (D)		604.188,00
Quadro riassuntivo appalto		
Importo complessivo soggetto a ribasso	A+B-D	2.201.357,09
Costi per l'attuazione della sicurezza (non soggetto a ribasso)	C	26.732,67
Manodopera (non soggetta a ribasso)	D	604.188,00
Totale dell'appalto		2.832.277,76

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi stimati della manodopera ammontano a € **604.188,00** e non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.



Per le prestazioni di progettazione, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 e non è necessario indicare la stima dei costi della manodopera.

In considerazione della natura di prestazione intellettuale per i servizi tecnici in oggetto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice e seguendo le indicazioni contenute nella relazione illustrativa al bando tipo ANAC n.1, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in conformità al comma 1 del medesimo articolo è il seguente: **Codice CNEL F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.**

TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

A) Prestazione professionale relativa al servizio di ingegneria e di architettura

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle categorie e dei relativi importi presunti:

Tabella n. 2-Categorie, ID e Tariffe

Categoria delle opere	ID OPERA	G (grado di complessità)	Importo delle opere
Edilizia Sede Azienda Sanitari, Distretto Sanitari, ambulatori di base, asilo Nido, Scuola Materna, Scuola Elementare, Scuole Secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.	E.08	0,95	€ 555.390,00
STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	S.03	0,95	€ 1.616.220,00
IMPIANTI Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	IA.01	0,75	€ 264.195,00
IMPIANTI ELETTRICI E SPACIALI IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	IA.03	1,15	€ 264.195,00
Totale			€ 2.700.000,00



I corrispettivi per la progettazione potranno essere rideterminati a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo sulla base degli importi e delle categorie effettive.

L'importo di aggiudicazione è comprensivo delle eventuali variazioni e/o integrazioni al progetto definitivo ed esecutivo che potranno essere richieste dal Comune di Fossombrone e/o da Enti terzi per la sua approvazione.

Gli interventi oggetto di progettazione sono inseriti all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e devono soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH).

La prestazione dovrà rispettare i principi del PNRR consultabili al link:

[Il principio DNSH \(Do No Significant Harm\) nel PNRR - Italia domani](#)

In ogni caso dovranno essere applicati i vincoli più restrittivi tra i CAM e i principi DNSH del PNRR.

Dovrà essere prodotto in ogni singola fase progettuale uno specifico elaborato atto a dimostrare il rispetto di tali principi secondo le linee guida pubblicate dal Governo italiano.

In applicazione dell'articolo 8 comma 1 della Legge n. 120/2020 si procederà all'esecuzione delle prestazioni professionali in oggetto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti.

B) Lavori

Ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett.b) del DPR n. 207/2010 il progettista incaricato alla redazione del PFTE ha proceduto all'aggregazione delle varie voci di lavoro del computo metrico estimativo al fine di definire le categorie di appartenenza.

Si riporta di seguito l'elenco delle categorie di opere come previste alla Tabella A dell'Allegato II.12 del Codice.

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>Importo (euro)</i>	<i>%</i>	<i>indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
					<i>prevalente o scorporabile</i>	<i>subappaltabile (si/no)</i>
Edifici civili e industriali	OG 1	si	€ 2.700.000,00	100%	prevalente	Max 49,99 % importo del contratto

3.1. DURATA, PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE

I tempi di svolgimento dell'appalto ed i lavori sono dettati dalle milestones stabilite nel PNRR (si richiamano le scadenze PNRR richiamate in premessa). Al fine di rispettare le scadenze imposte dall'Unione Europea si stabilisce quanto segue:

1. le prestazioni oggetto dell'appalto relative alla fase di progettazione devono essere eseguite nei termini previsti all'art. 13 e 14 del Capitolato Speciale di Appalto.
2. Le prestazioni oggetto dell'appalto relative alla fase di esecuzione delle lavorazioni devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 852 (ottocentocinquanta due) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I termini temporali sono da intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di pareri/nulla osta o permessi comunque denominati da parte delle Amministrazioni competenti.

È sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza, anche nelle more della verifica dei requisiti generali o speciali previsti per la partecipazione alla procedura (art. 8, co. 1 lett. a) della L. n. 120.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico dell'Impresa appaltatrice una penale in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente non potrà superare il 20% dell'ammontare



netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 50 del D.L. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine sopra indicato, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, per ogni giorno di anticipo verrà applicato a carico dell'Impresa appaltatrice un premio di accelerazione, in misura giornaliera determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo di somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

A seguito delle sopravvenute prescrizioni per i lavori che fanno capo al PNRR ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del DL 77/2021 conv. Con Legge n. 108/2021, si stabilisce di applicare una penale pari all'0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di violazione degli obblighi stabiliti nel comma 3 dell'articolo 47 sopra richiamato, quindi di omessa trasmissione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della relazione di genere prevista nel primo periodo del comma 3;
- b) nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3-bis del medesimo articolo, quindi di mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- c) nel caso di violazione dell'obbligo di assicurare le quote di occupazione delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

In ogni caso le penali comminate per i motivi sopra definiti non possono superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

La penale verrà trattenuta con una delle seguenti modalità:

- mediante trattenuta dell'importo equivalente in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione;
- attraverso l'escussione della cauzione definitiva nella misura prevista dalla penale comminata per l'inadempienza. Sarà onere dell'appaltatore provvedere a reintegrare l'importo della cauzione definitiva nella misura prevista dalla sanzione nel termine massimo di quindici giorni.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del DL 77/2021, la violazione dell'obbligo di cui al punto a) determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

3.2. REVISIONE DEI PREZZI

In applicazione degli artt. 9 e 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera o del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Si rinvia all'art. 34 del CSA.

3.3. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Si applica l'art. 120 del Codice. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici ammessi a partecipare alla presente procedura sono quelli indicati dall'art.65 del Codice, purchè in possesso dei requisiti (generali e speciali) previsti dalla Legge e dal presente bando. In particolare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;



b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f) del Codice, anche se non ancora costituiti. In quest'ultimo caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per ciò che concerne le ulteriori regole di costituzione del raggruppamento e del mandato speciale che i partecipanti conferiscono al soggetto indicato come mandatario, valgono le disposizioni di cui all'art.68 del Codice.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 del Codice e dal comma seguente.

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. Tale regola sul recesso è applicabile anche ai soggetti di cui all'art.65, comma 2, lettere da b) a f).

Consorzi non necessari (art.67 del Codice)

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.



Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.

Per i servizi in oggetto sono ammessi a partecipare i soggetti indicati nel comma 1 dell'art.66 del Codice ed in particolare:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Per la partecipazione alla procedura i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del Codice, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico può pertanto partecipare con una delle seguenti modalità:

- 1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE (dimostra i requisiti di progettazione con il suo staff).

In caso di possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e di possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, l'operatore economico deve disporre di un proprio staff tecnico e indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le prestazioni dei servizi tecnici richiesti nel **modello A**.

- 2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE.

Dimostra i requisiti di progettazione mediante la costituzione di un raggruppamento dove il mandante è:

- 2.a) un soggetto di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b) c), d), e) , g) del Codice;



2.b) un RTP di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del Codice. In questo caso, per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 parte V dell'Allegato II.12 del Codice. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione deve, inoltre, precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e, tramite esso, mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

E' necessario compilare per ciascun operatore economico il **modello A1 e il DGUE**.

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE.

Dimostra i requisiti di progettazione mediante indicazione (incarico) di:

3.a) un singolo soggetto o di più soggetti non raggruppati fra di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b) c), d), e) , g) del Codice;

3.b) un RTP di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del Codice. In questo caso, per il raggruppamento relativo alla sola progettazione, assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 parte V dell'Allegato II.12 del Codice. Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione deve, inoltre, le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento e l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

E' necessario compilare per ciascun operatore economico il **modello A1 e il DGUE**.

Le indicazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 valgono anche per l'impresa attestata per costruzione e progettazione che non dimostri i requisiti per lo svolgimento della progettazione tramite il proprio staff di progettazione.

Qualora il concorrente decida di avvalersi di un progettista senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra l'Ente e il concorrente stesso.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura dei concorrenti per i quali sussistano:

a) Le cause di esclusione automatica di cui all'art.94 del Codice;

b) Le cause di esclusione di esclusione non automatica di cui all'art.95 del Codice.

Al ricorrere delle ipotesi di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti espulsivi ai sensi degli articoli 96 e 98 del Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Possesso dei requisiti di ordine generale per gli operatori economici plurisoggettivi

i) partecipazione da parte di Consorzi stabili (costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro): i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti (art.67 comma 3 del Codice);

ii) partecipazione di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari di operatori economici: tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 (art.68, comma 13, del Codice).

Non è altresì ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

L'assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel modello DGUE.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di valutare la sussistenza di situazioni distorsive della concorrenza derivanti dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive (cfr. art.95, comma 1, del Codice).



5.1. REQUISITI PNRR (AI SENSI DELL'ART. 47 DL N. 77/2021, CONV. IN LEGGE N. 108/2021)

In relazione alle disposizioni previste dalla Legge 108/2021, in particolare all'art.47- Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC 1 e per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, l'operatore economico che intenda partecipare alla presente gara è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni:

- comma 2 art. 47: **Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - che occupano oltre cinquanta dipendenti, - nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tenuto conto di quanto previsto dal **Parere del MIMS 15 giugno 2022, n. 1366**, si precisa che **le eventuali imprese consorziate esecutrici o imprese ausiliarie (rispettivamente in caso di consorzi o in caso di avvalimento) debbono presentare il rapporto periodico riferito alla propria azienda**, atteso che secondo giurisprudenza costante, il possesso dei requisiti generali di partecipazione è richiesto anche in capo alle stesse.

- comma 3 art. 4: **Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici diversi da quelli indicati al comma 2 che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 dalla Legge 108/2021.

A tutti gli operatori economici: è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento, delle assunzioni ulteriori necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile come disposto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.

Trattandosi di procedura afferente ad investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR sono indicati i seguenti **Requisiti di esecuzione:**

▪ in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 qualora l'operatore economico occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, lo stesso si impegna a consegnare alla stazione appaltante, **entro 6 mesi dalla conclusione del contratto**, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità.

▪ in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l'operatore economico occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti, lo stesso si impegna a consegnare alla stazione appaltante, **entro 6 mesi dalla conclusione del contratto**, la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.



Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE AI SENSI DELL’ART. 100 DEL CODICE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti speciali previsti nei punti seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Sono requisiti di ordine speciale:

- a) l’idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali

6.1. REQUISITI PER I LAVORI

L’operatore economico per poter partecipare alla presente procedura deve essere qualificato, secondo le regole previste dall’Allegato II.12 del Codice.

Il possesso dell’attestazione di qualificazione (in corso di validità e rilasciata da S.O.A. autorizzata) per le categorie e classifiche adeguate ai lavori di cui al presente disciplinare (si veda tabella che segue) rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.

I lavori della categoria prevalente sono i seguenti:

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>Importo (euro)</i>	<i>%</i>	<i>indicazioni speciali ai fini della gara</i>		
					<i>prevalente o scorporabile</i>	<i>subappaltabile (si/no)</i>	<i>Avvalimento</i>
Edifici civili e industriali	OG 1	si	2.700.000,00	100%	prevalente	Max 49,99 % importo del contratto	Sì

La qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.

Per i servizi di ingegneria, il concorrente in possesso di attestazione SOA anche per la progettazione dovrà presentare il DGUE e le dichiarazioni integrative per ogni professionista interno (progettista, coordinatore della sicurezza, geologo) indicato ai fini della partecipazione. Tali professionisti devono possedere i requisiti di carattere generale e i requisiti di idoneità e di capacità richiesti ai successivi paragrafi.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l’impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell’appalto.



Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art.17 dell'Allegato II.12 del Codice e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui all'art.16 dell'Allegato II.12 del Codice.

6.2 REQUISITI PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

6.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I soggetti cui possono essere affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla Parte V dell'Allegato II.12 del Codice. In particolare:

a) (per professionisti singoli o associati – art.66 del Codice e 34 All.II.12)

1. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
2. essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

b) (per le società di professionisti – art.66 comma 1 lettera b) del Codice e art.35 All.II.12)

1. Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

2. organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e in particolare:

- i soci;
- gli amministratori;
- i dipendenti;
- i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

L'organigramma di cui al numero 2) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

c) (per le società di ingegneria - art.66 comma 1 lettera c) del Codice e art.36 All.II.12)

1. Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara

2. presenza del direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il Direttore Tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti: in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 del DM 2 dicembre 2016, n. 263 ovvero:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;

b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3. organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e in particolare:

- i soci;
- gli amministratori;



- i dipendenti;

- i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

d) (per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE- art.66 comma 1 lettere a) e g) del Codice e art.38 All.II.12)

Per gli operatori di cui sopra, i requisiti di cui alle lettere a) e b) che precedono devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

Ai sensi del comma 2 dell'art.38 Allegato II.12 del Codice i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

e) (per i raggruppamenti temporanei - art.66 comma 1 lettera f) del Codice e art.39 All.II.12)

Fatto salvo il disposto dell'art.68 del Codice, per gli operatori di cui sopra, i requisiti di cui alle lettere a) e b) che precedono devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

Inoltre, sempre per i raggruppamenti temporanei di cui trattasi:

1. devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

N.B. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a. un libero professionista singolo o associato;

b. con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 del Codice, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c. con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alla lettera che segue:

1) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;

2) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;

3) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

f) (per gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura. - art.66 comma 1 lettera e) del Codice e art.37 All.II.12)



Tali soggetti sono tenuti a:

- 1) a ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
- 2) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
 - i) legale rappresentante;
 - ii) amministratori;
 - iii) soci, soci fondatori, associati;
 - iv) dipendenti;
 - v) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- 3) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico di cui al punto che precede, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
- c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

I soggetti di cui alla presente lettera (soggetti di cui all'art.66 comma 1 lettera e) del Codice) delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.

Per l'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare, nel Gruppo di Lavoro è richiesta la presenza delle figure minime professionali indicate nella successiva tabella, in possesso dei relativi requisiti professionali.

Tabella n.3 - Gruppo di lavoro.

	Figura professionale	REQUISITI
a)	Ingegnere o architetto responsabile della progettazione architettonica.	Allegato II.12 Parte IV art. 34 comma 1 del Codice
b)	Ingegnere o architetto responsabile della progettazione delle strutture.	Allegato II.12 Parte IV art. 34 comma 1 del Codice
c)	Ingegnere o architetto responsabile della progettazione degli Impianti Meccanici.	Allegato II.12 Parte IV art. 34 comma 1 del Codice Professionista tecnico in possesso dei requisiti previsti dal DM 22/01/2008 n.37.
d)	Ingegnere o architetto responsabile della progettazione degli Impianti elettrici.	Allegato II.12 Parte IV art. 34 comma 1 del Codice Professionista tecnico in possesso dei requisiti previsti dal DM 22/01/2008 n.37.
e)	Professionista Geologo.	Iscrizione all'albo dei Geologi o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri.
f)	Professionista responsabile della progettazione antincendio.	Allegato II.12 Parte IV art. 34 comma 1 del Codice Iscrizione nel relativo elenco del



		Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 08/03/2006 n. 139, in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.
g)	Professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.	Allegato II.12 Parte IV art. 34 comma 1 del Codice Abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente .
h)	Professionista responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche	Allegato II.12 Parte IV art. 34 comma 1 del Codice
i)	(in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo) giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice	Allegato II.12 Parte IV art. 34 comma 1 del Codice Abilitazione da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza .

È possibile per un professionista ricoprire più di uno dei ruoli di responsabilità indicati nella tabella precedente, Il concorrente dovrà indicare nel modello apposito (Modello A o Modello A1 a seconda del caso) i nominativi dei professionisti individuati, dichiarando e specificando per ciascuno i dati anagrafici e le ulteriori informazioni richieste con riferimento al ruolo/ funzione ricoperta.

6.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

6.2.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura (da dichiarare nel Modello A o Modello A1 a seconda del caso e nel modello Tabella excel) negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione e relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari **(o superiore)** a **1 (una)** volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di seguito indicate:

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Tabella categorie e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere	Importi richiesti per soddisfare il requisito minimo Importi dei lavori cui devono riferirsi i servizi di progettazione svolti per soddisfare il requisito richiesto (pari a Importo lavori x1)
E.08	I c	€ 555.390,00	€ 555.390,00
S.03	I g	€ 1.616.220,00	€ 1.616.220,00
IA.01	III a	€ 264.195,00	€ 264.195,00
IA.03	III c	€ 264.195,00	€ 264.195,00



Totale	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00
---------------	-----------------------	-----------------------

b) Avvenuto espletamento servizi “di punta” di ingegneria e architettura, (da dichiarare nel Modello A o Modello A1 a seconda del caso e nel modello Tabella excel) espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,50** volte il valore della medesima.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Tabella categorie e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
E.08	I c	€ 555.390,00	€ 277.695,00
S.03	I g	€ 1.616.220,00	€ 808.110,00
IA.01	III a	€ 264.195,00	€ 132.097,50
IA.03	III c	€ 264.195,00	€ 132.097,50
Totale		€ 2.700.000,00	€ 1.350.000,00

Si precisa e si stabilisce quanto segue:

- gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;
- verranno presi in considerazione i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, consistenti nella redazione del progetto di livello definitivo e/o esecutivo.
- ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria ("edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"), le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, così come confermato dall'art. 8 del D.M. 17/06/2016;
- nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere;
- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio individuato nella documentazione di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso



gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;

f) qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.

I servizi valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Le prestazioni valutabili per appalti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori sono unicamente quelle in cui esiste un progetto approvato dal committente pubblico. Non sono valutabili le prestazioni effettuate unicamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara su incarico dell'appaltatore.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, la comprova del requisito sarà fornita mediante la produzione di copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo dei lavori e del periodo di esecuzione. In alternativa, nel caso di impossibilità motivata, relativamente ai soli servizi eseguiti per committenti privati, potrà essere presentata dichiarazione del concorrente con allegata la relativa documentazione giustificativa, costituita da contratto di incarico, fatture, atti autorizzativi o concessori.

6.3 DISCIPLINA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI IN CAPO AI VARI OPERATORI ECONOMICI

Per tutto ciò che concerne la disciplina del possesso dei requisiti speciali in capo ai vari operatori economici si rimanda alle disposizioni contenute nella Parte IV dell'Allegato II.12 del Codice.

6.4 MEZZI DI PROVA

Le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali e quelli di capacità economico finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel presente disciplinare, saranno effettuati attraverso il Casellario informatico e il "FVOE" (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) presso l'A.N.A.C. Qualora detti requisiti non risultino acquisibili d'ufficio, si richiederà all'operatore economico la presentazione della relativa documentazione o chiarimenti sulla documentazione presentata, assegnando, eventualmente, un congruo termine.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari e ciò per le seguenti (anche cumulative) finalità:

- a) per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla Legge o dal presente Disciplinare
- b) per migliorare la propria offerta ("avvalimento premiale").

Nel contratto di avvalimento, concluso necessariamente in forma scritta, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano obbligatoriamente se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità e deve indicare specificatamente le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali messe a disposizione dell'operatore economico. Inoltre, nel caso di "avvalimento premiale", l'operatore economico dovrà redigere e produrre un separato contratto di avvalimento (sempre con la firma scritta obbligatoria) in cui dovranno essere specificate le risorse altrui che serviranno ad ottenere la premialità prevista nel presente disciplinare.



Si precisa che il contratto di avvalimento concluso per la finalità di cui alla lettera a) che precede farà parte della “Busta A documentazione amministrativa” mentre il contratto di avvalimento premiale farà parte della “Busta B Offerta tecnica”.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al Gruppo di lavoro minimo richiesto, il concorrente, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria, oltre a possedere i requisiti speciali previsti dal Disciplinare e dalla Legge in relazione alle prestazioni oggetto di avvalimento, deve possedere i requisiti previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione dell'allegato “Modello F Dichiarazione ausiliario” e di un proprio DGUE.

La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 del Disciplinare.
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 del Disciplinare.
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Il contratto, quindi, deve riportare in modo puntuale (determinato o determinabile) le concrete risorse organizzative, di mezzi, di personale, di know-how, ecc. messe a disposizione del soggetto ausiliario (cfr. anche Determinazione A.V.C.P. n. 2 del 1° agosto 2012).

Nel contratto di Avvalimento dovranno essere obbligatoriamente specificate in dettaglio, a pena di nullità del contratto, le risorse umane e strumentali oggetto del contratto di Avvalimento stesso, e le prestazioni eseguite dal soggetto ausiliario. Quest'ultimo, inoltre, ai sensi della vigente normativa, deve svolgere la prestazione oggetto del contratto di Avvalimento direttamente, utilizzando le proprie risorse umane e strumentali specificate nel contratto, in adempimento agli obblighi derivante dal contratto di Avvalimento stesso. La Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto svolgerà regolari controlli al fine di verificare il pieno rispetto di quanto sopra specificato.

Si precisa, inoltre, che non è ammesso l'avvalimento di operatore economico ausiliario avente sede in un Paese terzo non firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice.

Nel caso in cui il soggetto indicato come ausiliario non soddisfi un pertinente criterio di selezione o nei suoi confronti sussistono motivi di esclusione, ai sensi dell'art.104, comma 6, del Codice la Stazione Appaltante consente all'operatore economico di sostituire il soggetto ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliario subentrante indicati al paragrafo 14.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante il meccanismo del “soccorso istruttorio”, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria. È altresì sanabile, con le modalità del “soccorso istruttorio”, la mancata produzione o del contratto di avvalimento, a



condizione che i citati entrambi gli elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento – ed è quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione, nel contratto, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario, salvo che essi non siano ricavabili dal contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Fermo quanto sopra, si applica l'art.104 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Fermo restando che è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni di cui alla presente procedura, il subappalto è ammesso secondo quanto disposto nel presente paragrafo e nell'art.119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende eseguire personalmente e quelle che intende affidare in subappalto a terzi (specificando la relativa percentuale rispetto agli importi previsti dal presente Disciplinare). In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Subappalto lavori

Potrà essere concessa in subappalto, qualora il concorrente lo richieda sin dalla partecipazione alla gara, una quota della categoria prevalente OG1 fermo restando che è nullo l'accordo con cui a terzi sia la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente

Subappalto prestazioni professionali

A garanzia della riconducibilità delle prestazioni specialistiche ai professionisti indicati in sede di offerta, non è consentito agli operatori economici affidatari il subappalto di tali prestazioni. L'Aggiudicatario può avvalersi del subappalto con riferimento alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, alla esecuzione di sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, con esclusione delle relazioni geologiche.

L'Aggiudicatario può affidare a terzi le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Il subappaltatore è responsabile in solido con l'Aggiudicatario per le prestazioni a lui affidate.

Ai sensi dell'articolo 119, c.12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3 (o similare).

9 – GARANZIA PROVVISORIA



L'offerta è corredata da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo i lavori posto a base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€. 54.000,00** salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione che può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (**Comune di Fossombrone**);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).



c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi elencate all'allegato II.13 del Codice.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non obbligatorio in quanto non strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023, in G.U. Serie Generale n. 58 del 9 marzo 2023, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022>.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute; l'operatore dopo la registrazione al servizio, deve indicare al sistema il CIG della gara in oggetto a cui intende partecipare. Il sistema rilascia un PassOE che il concorrente dovrà inserire nella busta virtuale "A" contenente la documentazione amministrativa. Nel caso di imprese riunite, consorziate, raggruppate, la mandataria invierà il PassOE complessivo generato accorpando i PassOE delle diverse mandanti. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste

12) - MODALITA', TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA:

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma TuttoGare. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7 settembre 2023 a pena di irricevibilità.



Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Per quanto concerne la dimensione massima dei file necessari per la presentazione dell'offerta si rimanda alle relative guide sull'utilizzo della piattaforma.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

La procedura di gara si svolge esclusivamente mediante la Piattaforma telematica TuttoGare della Centrale Unica di Committenza Fano, per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma.

Non saranno quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a **registrarsi** al seguente indirizzo: <https://fano.tuttogare.it>, accedendo all'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.

Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l'iscrizione e che a tal fine è stato inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione.

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo "invio", si avrà un messaggio di: **CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO**.

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore.

Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l'operatore economico potrà partecipare inviando la propria offerta, conforme ai modelli allegati.

Per proporre la propria candidatura gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro "PARTECIPA" e seguire le indicazioni presenti sul sito.

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'Operatore Economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: **Aggiungi partecipante al Raggruppamento** e compilare i campi richiesti:

- Codice Fiscale dell'Azienda
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consoziata)

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove. Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto **Carica la documentazione** che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche, all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.

Un a volta inviata correttamente l'offerta alla stazione appaltante sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione.

Il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.



Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

N.B.: la mancata ricezione della predetta comunicazione è sintomatica della ricorrenza di errore di inserimento e/o mancato perfezionamento della procedura telematica di presentazione dell'offerta. Il semplice inserimento delle offerte sulla piattaforma telematica senza perfezionamento dell'iter di presentazione, non costituisce alcun presupposto né conferisce alcun titolo per la partecipazione alla gara. Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

È in ogni caso possibile richiedere chiarimenti sul funzionamento e sulla modalità di utilizzo della piattaforma contattando l'Help Desk al numero verde 0240031280.

In caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.

12.2 Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 12.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 12.1.

Per presentare la busta A della documentazione amministrativa:

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) "Busta A Documentazione amministrativa" all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta **al punto 14** del presente disciplinare, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto;
- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere digitalmente la stessa documentazione/modelli;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) anche il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta A l'archivio firmato digitalmente.

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, **ciascun** operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un *proprio* file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

Per presentare la busta B dell'offerta tecnica :

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:

- **sottoscrivere digitalmente la propria Offerta tecnica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti l'associazione;**
- inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta B il file o l'archivio firmato digitalmente.

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell'Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);

Per presentare la busta C dell'offerta economica:



g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione/modello di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

- compilare la dichiarazione riguardante il contenuto dell'offerta economica ;
- sottoscrivere digitalmente l'offerta economica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti l'associazione;
- per l'offerta economica composta da più files, inserire l'intera documentazione richiesta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta C i file firmati digitalmente.
- h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell'Offerta» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera g);

i) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A - Busta amministrativa	Busta B-Busta dell'Offerta tecnica	Busta C -Busta dell'Offerta economica
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

m) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e già messi a disposizione sulla piattaforma TuttoGare e sul sito istituzionale dell'Ente <http://www.comune.fano.pu.it> alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, ad esclusione dei documenti generati direttamente dalla piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.



A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

N.B. Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento della piattaforma telematica disponibili sull'homepage della stessa.

12.3. Sottoscrizione degli atti:

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

In quanto procedura afferenti gli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR/PNC:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine di presentazione delle offerte;



- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente disciplinare di gara. (ANAC delibera 5.10.2022).

- è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione di non essere stato aggiudicatario di precedenti contratti di appalto finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o fondi strutturali dell'Unione Europea o, in caso contrario, di aver prodotto alle relative stazioni appaltanti nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta del presente appalto la relazione di genere di cui al citato articolo 47, comma 3 (di cui all'art. 7bis.4 del presente disciplinare);

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio, nel caso che il concorrente sia stato aggiudicatario di precedenti contratti di appalto finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o fondi strutturali dell'Unione Europea, la mancata produzione alle relative stazioni appaltanti nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta del presente appalto della relazione di genere di cui al citato articolo 47, comma 3.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **tre giorni naturali e consecutivi** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **tre giorni naturali e consecutivi**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella Busta A – Documentazione Amministrativa, la seguente documentazione:

- 1) Modello A Istanza di partecipazione e autodichiarazioni;
- 2) (eventuale) Modello A1 Istanza di partecipazione progettisti
- 3) Modello B DGUE;
- 4) Modello C Titolare effettivo PNRR;
- 5) Modello dichiarazione conflitto di interesse
- 6) (eventuale) Documentazione in caso di avvalimento di cui all'art. 14.8 (Modello D eventuale);
- 7) (eventuale) Documentazione per i soggetti associati di cui all'art. 14.9;
- 8) (eventuale) Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).
- 9) PASSoe;
- 10) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 11) Garanzia provvisoria;
- 12) Comprova assolvimento imposta di bollo;



14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo l'allegato “**Modello A** Istanza di partecipazione e autodichiarazioni” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

L'operatore economico che svolge le prestazioni professionali relative alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori, in qualità di operatore raggruppato o individuato, redige la domanda di partecipazione secondo l'allegato “Modello A1 Istanza di partecipazione e autodichiarazioni progettisti”.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (tra quelle previste all'art. 4 del presente disciplinare e dagli art.65 e 66 del Codice).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata) e specifica le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Nel caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all'art.65, comma 2, lettere e) ed f) del Codice, non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), del Codice, indicano in sede di domanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del Codice, esso deve indicare il consorzio o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - d) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;



Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche di esclusione** di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione** di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate *prima* della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare *prima* della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite il modello F24, dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate, riportando le seguenti indicazioni: nel campo Ufficio o Ente inserire **TQH** (nel campo Codice Tributo inserire **1552** nel campo Estremi dell'atto o del Documento inserire **l'anno e il CIG relativo alla gara in oggetto** – nel campo Descrizione **IMPOSTA DI BOLLO**).

In alternativa:

- tramite il bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare il **contrassegno di Euro 16,00 e produrre il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nella piattaforma telematica copia scansionata del Mod. F24 quietanzato o del **MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento qualora venga presentato un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun **operatore del RTI presenti distintamente la propria istanza.**

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'Impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.



Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

- ISTANZA (DA RENDERE SUL MODELLO A)

L'operatore economico, utilizzando preferibilmente l'allegato modello A, dichiara:

- dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede);
- la forma di partecipazione;
- di non trovarsi (anche con riferimento ai soggetti indicati all'art.94, comma 3, del Codice) in alcuna delle situazioni di esclusione (sia automatica che non automatica) dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dagli articoli 94 e 95 del Codice;
- l'impegno di cui all'art. 11 del Codice;
- che non ricorrono le condizioni di partecipazione plurima di cui all'articolo 67, comma 4 e 68, comma 14, del Codice;
- che non sussistono le cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165 del 2001.
- dichiarazione ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n.383;
- che non sussistono conflitti di interesse di cui all'articolo 16 del Codice;
- remunerativa l'offerta economica presentata;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Fano e dal comune di Fossombrone e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiara di accettare, a pena di esclusione, il "*Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella Provincia di Pesaro e Urbino*" adottato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino e sottoscritto in data 10 marzo del 2020 ;
- di impegnarsi a rispettare quanto stabilito nella Legge Regionale n. 33 del 18.11.2008 Regione Marche "Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili";
- di impegnarsi a rispettare i dettami della Legge Regionale n. 8 del 23/02/2005 Regione Marche, in merito all'iscrizione alla Cassa Edile competente per territorio;
- si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
- dichiara di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura competente oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list);
- di impegnarsi a rispettare puntualmente quanto disposto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di esonerare da responsabilità la CUC di Fano per eventuali malfunzionamenti o difetti della piattaforma TuttoGare;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui in premessa;
- di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni;
- il domicilio fiscale e l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
- di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del



Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;

- di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni, le Milestone, i Target ed i principi contenuti nel PNRR;
- di accettare la consegna in via d'urgenza, anche nelle more della verifica dei requisiti;
- l'eventuale subappalto;
- l'eventuale possesso di certificazione ai fini della riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art 106 comma 8 del Codice;
- l'impegno per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia;
- l'impegno per gli operatori economici di altro Stato membro non residente in Italia;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- (eventuale) dichiarazione per i concorrenti in stato di concordato con continuità aziendale;
- *(solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti)* di **allegare** a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità. In considerazione al fatto che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. (art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021);
- *(solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti)* di impegnarsi a presentare, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- *(solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti)* di impegnarsi a presentare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 e una relazione relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge previsti a carico delle imprese che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. N.B.: detta relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. In caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto presente tra i documenti di gara (art. 47, comma 3-bis, D.L. 77/2021);
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile e femminile (art. 47, comma 4, D.L. 77/2021). Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. N.B: il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;



- (eventuale) la composizione del raggruppamento, le quote di ripartizione delle prestazioni e l'impegno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico capogruppo;
- il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 6.1 del Disciplinare;
- le modalità con cui l'operatore economico intende espletare i servizi di ingegneria e architettura;
- (eventuale) individuazione gruppo di lavoro e requisiti speciali nel caso di staff tecnico in possesso dei requisiti richiesti all'interno dell'operatore economico in possessi di SOA per costruzione progettazione.

- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “**accesso agli atti**”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

- ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, attesta di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

L'attestazione di cui sopra consiste nell'espresso consenso dell'operatore economico al trattamento dei propri dati, resi con la produzione documentale, anche ai fini di eventuali accessi agli atti. Pertanto, nel caso di richieste di accessi agli atti relativamente alla gara di cui trattasi, l'operatore economico, consentendo il trattamento dei propri dati, rilascia liberatoria in favore del Comune di Fano, a trasmettere la documentazione in formato integrale agli eventuali richiedenti. Nel caso in cui l'operatore economico non intenda rilasciare al Comune di Fano la liberatoria al trattamento dei propri dati ai fini dell'accesso agli atti, dovrà produrre, al momento della presentazione dell'offerta, una copia della documentazione già oscurata dei dati di cui non consente il trattamento.

- ISTANZA PROGETTISTI (DA RENDERE SUL MODELLO A1)

Gli operatori economici che rendono le prestazioni tecniche in qualità di associati o indicati, utilizzando preferibilmente l'allegato modello A1 dichiarano:

Per i professionisti singoli

a) Dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, estremi di iscrizione ai relativi albi professionali);

Per i professionisti associati

b) Dati identificativi (nome, cognome, estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

c) Dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, posizione giuridica o carica rivestita) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Per le società di ingegneria

d) dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, posizione giuridica o carica rivestita) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Per i consorzi stabili

e) dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, posizione giuridica o carica rivestita) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;



per tutte le società

f) estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;

- i professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 6.2.1 del Disciplinare:
- di non trovarsi (il dichiarante e gli altri soggetti indicati al comma 3 dell'art.94 del Codice) in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dagli articoli 94 e 95 del Codice;
- che non ricorrono le condizioni di partecipazione plurima di cui all'articolo 67, comma 4 e 68, comma 14, del Codice;
- che non sussistono le cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165 del 2001.
- dichiarazione ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n.383;
- (eventuale) la partecipazione in forma di consorzi di società di professionisti o di società di ingegneria con indicazione delle consorziate esecutrici;
- (eventuale) la partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti;
- (eventuale) la partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo costituito;
- (eventuale) la partecipazione in forma di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituiti;
- (eventuale) dichiarazione di partecipazione in forma di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
- il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.2 del presente disciplinare;
- (in caso di società costituite da meno di 5 anni) che si avvale del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci, o dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti;
- (in caso di società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.35 parte V allegato II.12 del Codice;
- (in caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.36 parte V allegato II.12 del Codice;
- (in caso di raggruppamento temporaneo) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.39 parte V allegato II.12 del Codice riguardanti il giovane professionista;
- (in caso di consorzi stabili) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.38 parte V allegato II.12 del Codice;
- l'eventuale subappalto;
- (eventuale) dichiarazione per i concorrenti in stato di fallimento o concordato con continuità aziendale;
- l'impegno ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- eventuali segreti tecnici e commerciali di cui all'art. 35 comma 4 del Codice;
- dichiarazione sulla posizione contributiva;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r.633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- il domicilio fiscale e l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni;



- (solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti) di **allegare** a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità. In considerazione al fatto che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. (art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021);
- (solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti) di impegnarsi a presentare, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- (solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti) di impegnarsi a presentare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 e una relazione relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge previsti a carico delle imprese che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. N.B.: detta relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. In caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto presente tra i documenti di gara (art. 47, comma 3-bis, D.L. 77/2021);
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, comma 4, D.L. 77/2021). Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. N.B: il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante;
- di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Fano e dal Comune di Fossombrone e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiara di accettare, a pena di esclusione, il "*Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella Provincia di Pesaro e Urbino*" adottato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino e sottoscritto in data 10 marzo del 2020 ;
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto DM 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale N. 183 del 08/08/2022 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI".



14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE secondo l'allegato modello- DGUE – AUTOCERTIFICAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E TECNICI", conforme al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche. Il concorrente attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (da dichiarare nella Parte III – Sez. A-B-C del DGUE), di idoneità professionale (da dichiarare nella Parte IV – Sez. A del DGUE). Nel DGUE il concorrente indica, altresì, l'eventuale subappalto (da dichiarare nella Parte II – Sez. D del DGUE) e tutte le altre informazioni in esso richieste.

In riferimento ai requisiti di ordine tecnico-organizzativo il concorrente, in luogo della compilazione della Parte VI – Sez. B e C del DGUE, ne attesta il possesso mediante la compilazione del Modello A.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato da:

- gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
- il progettista incaricato se soggetto singolo;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DOCUMENTO "PASSOE"

Il concorrente allega il documento "PASSOE", di cui alla Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

14.4 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il concorrente allega la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui all'art. 11 del presente Disciplinare.

14.5 GARANZIE – CAUZIONE PROVVISORIA

Il concorrente allega la garanzia di cui all'art. 9 del presente Disciplinare.

14.6 PROTOCOLLO D'INTESA

Il concorrente dichiara di accettare il "Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella Provincia di Pesaro Urbino" adottato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino e sottoscritto in data 10 marzo del 2020.

14.7 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.



- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento (Modello D);
- 3) il contratto di avvalimento secondo le disposizioni dell'art. 7 del presente Disciplinare;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.8 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento (Modello D);
- 3) il contratto di avvalimento secondo le disposizioni dell'art. 7 del presente Disciplinare;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.9 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

14.10 DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO E ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE

L'operatore economico allega, secondo l'allegato **Modello C**, autodichiarazione dei dati necessari all'identificazione del titolare effettivo nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR.

Il concorrente dovrà rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. b) del Codice contenuta all'interno del **Modello "Dichiarazioni assenza conflitto d'interessi"**. Tale dichiarazione va resa anche dal "Titolare effettivo". In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese tale dichiarazione va resa da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento. In caso di consorzi anche dalle consorziate esecutrici. In caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria.

15. CONTENUTO DELLA "BUSTA" B – OFFERTA TECNICA

La busta virtuale B deve contenere l'offerta tecnica, come di seguito specificato.

L'Offerta tecnica deve articolarsi in una **relazione tecnica illustrativa relativa ai criteri di valutazione** indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1. da caricarsi preferibilmente tramite l'upload di un unico file firmato digitalmente.



All'interno dell'offerta la distinzione tra i paragrafi/capitoli suddetti deve essere chiara e consentire alla commissione di valutare ciò che è relativo a ciascuno dei criteri/sub-criteri di valutazione.

Per garantire uniformità formale tra le offerte ricevute, a tutela dei concorrenti, e consentire una più agevole leggibilità delle stesse da parte della Commissione giudicatrice, nel rispetto del principio del buon andamento dei lavori dell'organo amministrativo e del principio di par condicio, si richiede di non superare i limiti dimensionali sopra indicati.

Si precisa che oggetto di valutazione sarà anche la capacità di concentrazione, chiarezza espositiva e sintesi.

Si precisa infine che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche (purché descrittive di quanto già indicato nella relazione), queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

La relazione non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire o possa anticiparsi l'offerta economica presentata o aspetti che la possano determinare in modo sostanziale.

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo complesso comporterà l'**esclusione** del concorrente dalla gara, mentre l'assenza all'interno di essa di qualcuna di singoli paragrafi comporterà la mancata assegnazione del punteggio corrispondente al relativo criterio /sub-criterio e l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'**esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza .

L'operatore economico **allega** una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica, da inserirsi nella busta B), dovranno essere **firmati digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovranno essere **firmati digitalmente, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 14.1.** e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

A pena di esclusione, tutta la documentazione allegata all'interno della Busta virtuale "Offerta tecnica" NON dovrà contenere elementi che possano ricondurre all'offerta economica.



DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art. 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di **indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche utilizzando le funzioni per il colore dei caratteri e/o dello sfondo dei caratteri stessi dei programmi di videoscrittura utilizzati per la stesura dell'offerta e/o altre forme grafiche (caratteri con bordi, ecc:) che devono essere espressamente indicate dai concorrenti per consentirne una rapida e certa individuazione. Si precisa che qualora il concorrente abbia negato l'accesso all'offerta tecnica senza indicare le parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, per esigenze di celerità del procedimento non sarà assegnato il termine di 10 giorni ex art. 3 del D.P.R. 184/2006.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

16 - CONTENUTO DELLA BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica dell'offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione**, il documento costituente l'offerta economica, come descritto nel seguito.

Si precisa che l'offerta economica deve essere compilata utilizzando preferibilmente il **Modello E** secondo le modalità di seguito indicate.

Dopo la sua compilazione, il Modello E dovrà essere, firmato digitalmente e caricato dall'operatore economico, secondo le modalità che saranno indicate ed impostate dal programma stesso.

Esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica, si richiede al concorrente di inserire altresì il Modello "Tabella costo della manodopera" stante la necessità di ridurre i termini della procedura che a pena di decadenza del finanziamento deve essere aggiudicata entro il 15 settembre 2023.

L'offerta economica **deve contenere**:

a) dichiarazione del ribasso percentuale UNICO, espresso con massimo 2 decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali), offerto sull'importo complessivo a base di gara di euro **2.201.357,09** iva esclusa (lavori +oneri di progettazione esclusa sicurezza e costo della manodopera in quanto non soggette a ribasso).

b) dichiarazione dell'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Di tale indicazione si terrà conto ai fini della eventuale valutazione della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023. I costi della manodopera non potranno essere pari a zero, **pena esclusione**.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati nel presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

c) la dichiarazione dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art 108 – comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 .

Di tale indicazione si terrà conto ai fini della eventuale valutazione della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del



D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di discordanza tra il ribasso offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere si considererà prevalente il ribasso più vantaggioso per l'Ente.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o degli oneri della sicurezza e/o del costo della manodopera comporterà l'esclusione dell'offerta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si precisa che ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del Codice nei casi di cui al comma 3, del richiamato articolo, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'aggiudicatario si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all' articolo 110 del Codice.

L'offerta economica dovrà, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari diconcorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 14.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari **costituendi**, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Ai fini del calcolo dei punteggi verranno applicate le formule riportate al punto 17.2.

Il corrispettivo contrattuale offerto s'intende comprensivo di tutti i costi derivanti dall'esecuzione del servizio, ancorché non espressamente evidenziati, nonché dei rischi connessi all'adempimento della prestazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea, congrua e conveniente e abbia conseguito il punteggio minimo previsto per l'offerta tecnica.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

***ATTENZIONE:** si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.*

17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 e 3 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	95



2	Offerta economica	5
	TOTALE PUNTI	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI	ELEMENTI DI VALUTAZIONE			
A	OFFERTA TECNICO-PROFESSIONALE			Max punti 95
A.1	PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA OPERATIVA- esperienza di progettazione di interventi relativi ad edifici simili.	8		
A.2	CANTIERIZZAZIONE			
A.2.1	Proposte migliorative per la demolizione del CORPO B, del plesso scolastico, al fine di perseguire la riduzione del rischio sismico, in linea con i principi generali della normativa vigente in materia.	35		
A.2.2	Miglioramento strutturale e di sicurezza in generale del fabbricato (pareti divisorie interne).	22		
A.2.3	Proposte migliorative dei dispositivi di abbattimento delle barriere architettoniche.	18		
A.2.4	Proposte migliorative per il completamento e ammodernamento dell'impianti elettrico e/o idrosanitario.	8		
A.2.5	Proposte migliorative delle finiture interne dei bagni e rubinetterie.	4		
B.1	OFFERTA ECONOMICA			Max punti 5
	Ribasso percentuale unico sul prezzo a base di appalto	5		
Totale punti				100

I punti di cui sopra verranno attribuiti con le seguenti modalità:



OFFERTA TECNICA - CRITERI QUALITATIVI

A.1 Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, in particolare saranno oggetto di valutazione : (max punti 8).

1. la preparazione, gli aggiornamenti professionali generali e specifici in materia di adeguamento sismico, oltre alla propria esperienza lavorativa e il possesso di un'ampia casistica di opere già svolte;
2. i lavori di miglioramento, adeguamento o conformazione sismica progettati o realizzati per lavori inerenti immobili di proprietà pubblica e ad uso pubblico;
3. i lavori di miglioramento, adeguamento o conformazione sismica progettati o realizzati per lavori inerenti plessi scolastici pubblici e privati;

L'elemento principale di giudizio sarà quindi determinato sulla base dell'elenco sopra richiamato. In particolare la corrispondenza tra la propria esperienza e i punti 2 e 3 costituiranno elemento aggiuntivo e qualitativo di cui la Commissione terrà conto per l'assegnazione di un punteggio più alto.

La documentazione proposta, per ogni componente del Gruppo di Professionisti dovrà essere costituita da:

- n.1 C.V. (formato libero);
- eventuali attestazioni, abilitazioni o esperienze documentate.

Criteri di valutazione:

- soddisfacimento del requisito del punto 1 - costituiranno elemento qualitativo di base;
- soddisfacimento dei requisiti dei punti 2 e 3 - costituiranno elemento aggiuntivo.

La Commissione giudicatrice valuterà il criterio esprimendo all'unanimità un giudizio cui corrisponde un coefficiente correttivo, variabile tra zero e uno, secondo la scala di valori in seguito riportata.

A.2 CANTIERIZZAZIONE (max punti 87)

A.2.1 proposte migliorative per la demolizione del CORPO B, del plesso scolastico, al fine di perseguire la riduzione del rischio sismico, in linea con i principi generali della normativa vigente in materia (max punti 35)

Costituiscono elemento di valutazione le proposte tecniche migliorative e integrative, rispetto allo STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA - RAFFORZATO posto a base di gara, che valutino come addivenire alla demolizione del CORPO B, del plesso in oggetto.

L'obiettivo generale deve essere quello di ridurre il rischio sismico in caso di terremoto sul CORPO A causato dal CORPO B. Il CORPO B, come definito dal progetto, rimane parzialmente in essere quale volume non utilizzato per funzioni scolastiche, almeno nella fase iniziale (in attesa della conferma definitiva del contributo aggiuntivo), e per questo si chiede di formulare una proposta migliorativa che preveda di adempiere ai seguenti 3 punti, che vanno letti in ordine progressivo di attuazione (dal punto 1. e a seguire i punti 2. e 3. tra loro strettamente interconnessi).

In particole si chiede di aderire ai seguenti scenari di intervento:

1. proposta tecnico-estimativa di demolizione completa del CORPO B (escluso trasporto e smaltimento del materiale derivante dalla demolizione);
2. proposta tecnico-estimativa di trasporto del materiale derivante dalla demolizione con mezzi idonei alle Pubbliche Discariche più prossime all'area di cantiere;
3. proposta tecnico-estimativa di smaltimento del materiale derivante dalla demolizione;



La soluzione progettuale proposta dovrà essere costituita da:

- n.1 relazione tecnica illustrativa (max 1 facciate formato A4 carattere Arial corpo 12 interlinea singola) che richiami i tre punti prima descritti;
- computo metrico della soluzione proposta. In particolare sul computo metrico dovranno essere indicate le sole quantità e voci e non dovranno esserci, pena l'esclusione, indicazione di prezzi e valore economico.

Criteri di valutazione:

- soddisfacimento del requisito del punto 1 - costituiranno elemento qualitativo di base;
- soddisfacimento dei requisiti dei punti 2. e 3. - costituiranno elemento aggiuntivo.

La Commissione giudicatrice valuterà il criterio esprimendo all'unanimità un giudizio cui corrisponde un coefficiente correttivo, variabile tra zero e uno, secondo la scala di valori in seguito riportata.

A.2.2 - miglioramento strutturale e di sicurezza in generale del fabbricato (pareti divisorie interne) - (max punti 22).

Costituiscono elemento di valutazione le proposte tecniche migliorative e integrative, rispetto allo STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA - RAFFORZATO posto a base di gara, finalizzate alla realizzazione di pareti mobili in sostituzione delle pareti divisorie NON STRUTTURALI indicate con apposita simbologia sugli elaborati grafici (solo CORPO C) per i quali, in progetto, sono stati previsti interventi di anti ribaltamento.

In particolare le migliori proposte dovranno garantire la rimozione attraverso la demolizione, di alcune porzioni di tavolati interni indicate con apposita simbologia sugli elaborati grafici (solo CORPO C) e la loro sostituzione con sistemi di arredo.

Tale arredo dovrà garantire una separazione fisica e acustica delle diverse aule ma, nel contempo, dovrà permettere, in caso di necessità, una veloce e semplice conversione degli spazi in un unico vano polifunzionale. Tale soluzione dovrà comunque garantire il miglioramento dei parametri di mitigazione del rischio sismico e dovrà contenere gli elementi di antiribaltamento già contenuti nel progetto.

Dovranno essere illustrate le scelte progettuali, i materiali e le lavorazioni proposte indicando i relativi parametri prestazionali compatibili con le finalità di progetto dell'edificio oggetto di intervento.

Le proposte dovranno addivenire a soluzioni tali da garantire aperture e maggiore flessibilità degli ambienti.

Saranno infatti valutate, in base alle prestazioni strutturali raggiunte e in base alle normative vigenti e nel rispetto, dei parametri di rischio sismico raggiunti, quelle opere che intervenendo sulle pareti divisorie non strutturali, garantendo una migliore resistenza in caso di sollecitazioni dinamiche, al tempo stesso permettano il loro scorrimento e la loro più possibile apertura allo scopo di unire le diverse aule a creare un unico spazio polifunzionale.

La soluzione progettuale proposta dovrà essere costituita da:

- n.1 relazione tecnica illustrativa (max 2 facciate formato A4 carattere Arial corpo 12 interlinea singola);
- n.1 elaborato grafico di progetto in scala adeguata (formato max A1);
- schede tecniche e certificazioni dei materiali utilizzati;
- computo metrico della soluzione proposta. In particolare sul computo metrico dovranno essere indicate le sole quantità



e voci e non dovranno esserci, pena l'esclusione, indicazione di prezzi e valore economico.

La Commissione giudicatrice valuterà il criterio esprimendo all'unanimità un giudizio cui corrisponde un coefficiente correttivo, variabile tra zero e uno, secondo la scala di valori di seguito riportata.

A.2.3 proposte migliorative dei dispositivi di abbattimento delle barriere architettoniche (max punti 18)

Costituiscono elemento di valutazione le proposte progettuali e le soluzioni tecniche che prevedono, rispetto allo STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA - RAFFORZATO posto a base di gara, l'estensione del montascale oggi presente ai nuovi piani seminterrato del CORPO A.

L'elemento principale di miglioramento sarà valutato sulla base dei criteri di facilità di utilizzo dell'impianto di abbattimento della barriera costituita dalla scala esistente e in ampliamento.

In particolare verranno valutate soluzioni che propongono la sostituzione dell'impiego del montascale con sistemi più strutturati e di facile impiego come montacarichi o ascensori. Si precisa che la soluzione con montacarichi saranno valutate ma con un grado di riconoscimento inferiore rispetto a una eventuale proposta di realizzazione di un ascensore.

Rimane fatto obbligo di presentare soluzioni che tengano conto che l'impiego è finalizzato alla riduzione/annullamento di barriere architettoniche e come tale deve garantire le capacità dimensionali minime previste per legge.

Le migliori proposte saranno inoltre valutate in base alla qualità delle forniture, alla economicità di gestione e alla durabilità e ciclo vita delle stesse.

La soluzione progettuale proposta dovrà essere costituita da:

- n.1 relazione tecnica illustrativa (max 2 facciate formato A4 carattere Arial corpo 12 interlinea singola);
- n.1 elaborato grafico di progetto in scala adeguata (formato max A1);
- schede tecniche e certificazioni dei materiali utilizzati;
- computo metrico della soluzione proposta. In particolare sul computo metrico dovranno essere indicate le sole quantità e voci e non dovranno esserci, pena l'esclusione, indicazione di prezzi e valore economico.

La Commissione giudicatrice valuterà il criterio esprimendo all'unanimità un giudizio cui corrisponde un coefficiente correttivo, variabile tra zero e uno, secondo la scala di valori di seguito riportata.

A.2.4 proposte migliorative per il completamento e ammodernamento dell'impianti elettrico e/o idrosanitario (max punti 8)

Costituiscono elemento di valutazione le proposte progettuali e le soluzioni tecniche che prevedono, rispetto allo STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA - RAFFORZATO posto a base di gara, un miglioramento e un ammodernamento generale dell'impianto elettrico e/o idrico/sanitario.

Negli elaborati di progetto si è prevista una parziale revisione/ripristino dello stato di fatto degli impianti.

Sanno quindi valutate positivamente tutte quelle soluzioni che propongono la sostituzione e la messa norma di porzioni più ampie degli impianti esistenti.

Per l'impianto elettrico potranno essere offerti elementi di efficientamento/risparmio (no produzione ma solo contenimento del consumo) energetico e sistemi di domotica oltre agli elementi base strutturale dell'impianto stesso.



Per l'impianto idrico/sanitario potranno essere proposti interventi parziali o totali sui diversi bagni in progetto o una proposta più generalizzata di rifacimento delle condotte comprensivo di tutte le assistenze murarie connesse.

Le migliori proposte saranno inoltre valutate in base alla qualità delle forniture, alla economicità di gestione e alla durabilità e ciclo vita delle stesse.

La soluzione progettuale proposta dovrà essere costituita da:

- n.1 relazione tecnica illustrativa (max 2 facciate formato A4 carattere Arial corpo 12 interlinea singola);
- n.1 elaborato grafico di progetto in scala adeguata (formato max A1);
- schede tecniche e certificazioni dei materiali utilizzati;
- computo metrico della soluzione proposta. In particolare sul computo metrico dovranno essere indicate le sole quantità e voci e non dovranno esserci, pena l'esclusione, indicazione di prezzi e valore economico.

La Commissione giudicatrice valuterà il criterio esprimendo all'unanimità un giudizio cui corrisponde un coefficiente correttivo, variabile tra zero e uno, secondo la scala di valori di seguito riportata.

A.2.5 proposte migliorative delle finiture interne dei bagni e rubinetterie (max punti 4)

Costituiscono elemento di valutazione le proposte progettuali e le soluzioni tecniche che prevedono, rispetto allo STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA - RAFFORZATO posto a base di gara, un miglioramento delle qualità e delle caratteristiche dei materiali di finitura e rivestimento dei servizi igienici.

In particolare sono valutate positivamente tutte quelle soluzioni che propongono l'impiego di materiali di maggior qualità, resistenza e di più facile manutenzione e pulizia nella espressa volontà di garantire un alto e generale standard qualitativo di tutti gli ambienti.

Per l'impianto idrico/sanitario potranno essere proposti interventi parziali o totali sui diversi bagni in progetto o una proposta più generalizzata di rifacimento delle condotte comprensivo di tutte le assistenze murarie connesse.

Le migliori proposte saranno inoltre valutate in base alla qualità delle forniture, alla economicità di gestione e alla durabilità e ciclo vita delle stesse.

La soluzione progettuale proposta dovrà essere costituita da:

- n.1 relazione tecnica illustrativa (max 2 facciate formato A4 carattere Arial corpo 12 interlinea singola);
- n.1 elaborato grafico di progetto in scala adeguata (formato max A1);

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata tramite il metodo aggregativo compensatore che si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso attribuito al criterio.

Quindi la valutazione finale avverrà applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

dove:



$C(a)$ = Indice di valutazione offerta (a);

n = Numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

n = Sommatoria

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati alla tabella dei criteri dell'offerta tecnica, in base alla documentazione fornita dal concorrente.

La Commissione giudicatrice valuterà il criterio esprimendo all'unanimità un giudizio cui corrisponde un coefficiente correttivo, variabile tra zero e uno, secondo la seguente scala di valori:

Giudizio	Coeff.
ottimo	1,00
distinto	0,90
buono	0,80
discreto	0,70
sufficiente	0,60
insufficiente	0,00

Riparametrazione.

Al fine di mantenere inalterato il rapporto prezzo/qualità, si procederà alla riparametrazione del punteggio tecnico totale/definitivo al fine di assegnare ad almeno un concorrente il punteggio max assegnabile all'offerta tecnica; pertanto il punteggio tecnico definitivo verrà attribuito effettuando la seguente procedura di riparametrazione, secondo la formula sotto indicata, dei "punteggi tecnici preliminari" ottenuti dai concorrenti:

$$P_{td} = P_{t(a)_i} / P_{t(a) \max} * 95$$

Dove:

P_{td} = Punteggio Tecnico Definitivo

$P_{t(a)_i}$ = Punteggio Tecnico "preliminare" ottenuto dal concorrente iesimo

$P_{t(a) \max}$ = Punteggio Tecnico "preliminare" massimo ottenuto dai concorrenti

95 = punteggio massimo assegnabile all'offerta tecnica

Si precisa quanto segue:

- qualora uno o più concorrenti abbiano già raggiunto il punteggio massimo assegnabile all'offerta tecnica, non si procederà alla suddetta procedura di riparametrazione e pertanto il "punteggio tecnico preliminare" sarà quindi da intendersi quale "punteggio tecnico definitivo";
- in presenza di un'unica offerta ammessa non si procederà ad alcuna riparametrazione fermo restando che ci si riserva di procedere alla verifica inerente la congruità dell'offerta complessivamente presentata.

SOGLIA MINIMA DI SBARRAMENTO DELL'OFFERTA TECNICA.



E' prevista una soglia minima di sbarramento **pari a 60 punti** per il punteggio tecnico complessivo . Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. A tal fine si precisa che detto punteggio minimo dovrà essere raggiunto prima delle procedure di riparametrazione , fermo restando quanto indicato in presenza di un'unica offerta ammessa.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

17.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica avverrà con applicazione della seguente formula :

Ribasso unico percentuale offerto sull'importo a base d'asta. (max punti 5)

$$V(a)_i = (Ra/R_{max})$$

dove:

- $V(a)_i$ Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo compreso tra 0 (zero) e 1 (uno)
- Ra = Valore ribasso percentuale offerto dalla ditta i-esima;
- R_{max} = Valore massimo ribasso percentuale offerto.

PUNTEGGIO TOTALE

Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nelle voci (Offerta Tecnica) e (Offerta Economica), con i quali sarà stilata la relativa graduatoria.

La somma del punteggio attribuito all'Offerta Tecnica, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi costituenti l'Offerta Tecnica e del punteggio derivante dall'Offerta Economica determinerà il punteggio complessivo assegnato al singolo concorrente.

Per il calcolo di tutti i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica verranno utilizzati due decimali arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5, comunque il punteggio non potrà essere superiore a quello stabilito. In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere avrà valore quella più conveniente per la stazione appaltante.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e potrà lavorare in presenza e/o a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il **giorno 8 settembre 2023 alle ore 09:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.



Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma .

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni di verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, assistita dal Responsabile della CUC, procede, nella prima seduta pubblica virtuale, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche presentate dai concorrenti ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione, prima di procedere ad ogni riparametrazione, individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica, per i predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite la piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Per gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento il Responsabile del procedimento di gara procederà all'esclusione e alla comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio *sull'offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine fissato nella richiesta.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato



primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria provvisoria e la comunica al Responsabile del procedimento di gara o al RUP.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica (*qualora prevista*).

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, istituito ad hoc sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, nella seduta pubblica virtuale in cui viene aperta l'offerta economica o in altra seduta pubblica procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario

E' sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa il solo soggetto *risultato primo in graduatoria*.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Un'offerta è considerata anormalmente bassa se presenta una deviazione pari o superiore al 30% rispetto all'offerta immediatamente più alta. Per offerta si intende la proposta economica sui soli lavori a base di gara.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a due giorni dal ricevimento della richiesta in considerazione dei tempi ristretti imposti dalle milestones dell'Unione Europea.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23) - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO



La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Come già indicato sopra, è sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza, anche nelle more della verifica dei requisiti generali o speciali previsti per la partecipazione alla procedura (art. 8, co. 1 lett. a) della L. n. 120 del 2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera f), L. n. 108 del 2021).

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del **Comune di Fossombrone**.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 2.500,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara o il RUP dei lavori dell'ente committente, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Il Responsabile della CUC competente provvederà all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.



La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO del comune di Fossombrone.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art. 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di **indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche utilizzando le funzioni per il colore dei caratteri e/o dello sfondo dei caratteri stessi dei programmi di videoscrittura utilizzati per la stesura dell'offerta e/o altre forme grafiche (caratteri con bordi, ecc:) che devono essere espressamente indicate dai concorrenti per consentirne una rapida e certa individuazione.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

27. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:

Avverso la presente procedura di gara si potrà ricorrere al TAR delle Marche - piazza Cavour n.29, 60121 Ancona - Italia - (IT) - telefono 0039.071.206956 - fax 0039.071.203853 - indirizzo internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104; ai sensi della stessa normativa, non è più consentito il ricorso al Capo dello Stato.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pesaro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



La procedura di gara comporta il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Fano. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di manifestazione di interesse di cui al presente avviso, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e quelli acquisiti dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016. Tali dati saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. *I dati possono essere comunicati ad appositi enti, nominati responsabili esterni, solo per svolgere il servizio o tutelare l'Amministrazione o ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.* Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste

di cui al punto 10., al Comune di Fano, comune.fano@emarche.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Fano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati il **RTI costituito da Compliance Officer (Mandataria) e Data Protection di Polito dott.ssa Filomena & Morolabs S.r.l.** - via Modda, n. 87 – 56021 Cascina (PI), codice fiscale e partita Iva n. 02214200509 — pec compliance.dpo@pec.it, referente dott.ssa Filomena Polito.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Fano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) gestione delle presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Fano.

I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

La Dirigente
(dott. ssa Immacolata Di Sauro)
(firmato digitalmente)